
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

“CPT Comitato Paritetico Territoriale Messina – Ente Sicurezza Edile”

in

“Ente Scuola Edile di Messina e Provincia”

redatto ai sensi degli artt. 2501 e ss. c.c.

PREMESSA

- Il Consiglio di Amministrazione dell'**Ente Scuola Edile di Messina e Provincia** e il Consiglio di Amministrazione dell'Ente **CPT Comitato Paritetico Territoriale Messina – Ente Sicurezza Edile**, di concerto con le Parti sociali territoriali, hanno redatto e predisposto il progetto di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile;
- Le determinazioni degli anzidetti Consigli di Amministrazione sono state assunte in attuazione degli obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione degli Enti bilaterali paritetici, sia Nazionali che Territoriali, previsti nel “Protocollo sugli organismi bilaterali”, firmato dalle Parti sociali nazionali del comparto industriale edile (ANCE, FeNEAL – UIL FILCA – CISL FILLEA-CGIL) il 1 luglio 2014, confermato in data 18 luglio 2018, quale parte integrante del CCNL di categoria sottoscritto in pari data;
- In continuità con gli accordi nazionali, le medesime Parti sociali territoriali, con specifico accordo del 15 dicembre 2016, hanno previsto e concordato l'unificazione della Scuola Edile e del CPT di Messina e Provincia, attraverso la fusione per incorporazione del CPT Messina nell'Ente Scuola Edile di Messina e Provincia.

La fusione rappresenta lo strumento che le parti sociali territoriali hanno ritenuto più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi quadro, delineati nell'accordo

nazionale, del perseguimento della razionalizzazione dei costi degli enti paritetici e del miglioramento dell'efficienza organizzativa.

1. Enti paritetici partecipanti alla fusione e sede sociale

Ente incorporante: **Ente Scuola Edile di Messina e Provincia** (di seguito "**E.S.E.Me.P.**"), con sede in Messina, Via La Farina n. 261, Codice Fiscale 97014100834, Partita IVA: 03524130832;

Ente incorporando: **CPT Comitato Paritetico Territoriale Messina – Ente Sicurezza Edile** (di seguito "**E.S.E. CPT Messina** ") con sede in Messina, Via La Farina n. 261, Codice Fiscale 97046600835, Partita IVA 02776460830.

Tali Enti paritetici non sono sottoposti a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

Essendo tali Enti associazioni non commerciali diverse dalle società regolate dai capi V e VI, titolo quinto del codice civile, alla loro fusione è applicabile il disposto di cui all'art. 2505-*quater* c.c., talché i termini di cui agli artt. 2501-ter quarto comma, 2501-septies primo comma, e 2503 primo comma, sono ridotti alla metà.

Inoltre, il presente progetto contempla, quale semplificazione, con il consenso di tutti i soci delle associazioni partecipanti alla fusione, la deroga, alle disposizioni degli artt. 2501-ter ultimo comma, 2501-*quater* ultimo comma, 2501-*quinquies* ultimo comma, 2501-*sexies* ultimo comma c.c.

L'approvazione del presente progetto – pertanto – varrà quale espressione del consenso unanime di tutti i soci all'adozione delle indicate semplificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli menzionati.

Gli Enti interessati alla fusione sono associazioni non riconosciute, senza scopo di lucro e sono caratterizzati dalla stessa compagine associativa di natura contrattuale, rappresentata dalle seguenti Associazioni di Categoria territoriale, nella medesima percentuale pari al 50% per l'Ance e al 50%, unitariamente, per Feneal, Filca e Fillea:

A.N.C.E. Messina, Cod. Fiscale 97043010830;

FeNEAL – UIL Tirrenica Messina-Palermo, Cod. Fiscale 97005440835;

FILCA – CISL Messina, Cod. Fiscale 97007900836;

FILLEA-CGIL, Messina, Cod. Fiscale 97029050834.

2. Denominazione e Statuto dell'Ente incorporante

Con effetto dalla data di efficacia della fusione, l'ente incorporante assumerà la nuova denominazione "**Organismo Paritetico Territoriale (OPT) SCUOLA EDILE –ESE-CPT**" ed amplierà il proprio oggetto sociale come infra meglio chiarito.

Lo Statuto sociale dell' Organismo Paritetico Territoriale (OPT) SCUOLA EDILE –ESE-CPT viene redatto sulla base dello statuto tipo degli Enti unificati fornito dalle strutture di coordinamento nazionali. Tale statuto, che costituisce parte integrante del presente progetto (Allegato 1), e che contempla tutte le funzioni istituzionali integrate previste per l'Ente Incorporante e per l'Ente incorporando, sarà adottato quale nuovo statuto dell'Ente incorporante.

Al termine dell'operazione di fusione l'Ente incorporato cesserà di avere una autonoma esistenza economico-giuridica; l'Ente incorporante assorbirà l'intero patrimonio e assumerà tutti i diritti ed obblighi, le attività e passività dell'Ente incorporato.

3. Rapporto di cambio delle quote – 4 Modalità di assegnazione delle quote dell'Ente incorporante – 5 Decorrenza nella partecipazione agli utili

Stante la natura non societaria degli Enti partecipanti alla fusione, la mancanza dello scopo di lucro e la perfetta e paritetica coincidenza delle Parti Sociali contrattualmente costituenti, la fusione non comporta l'assegnazione di quote, né la determinazione di alcun rapporto di cambio.

Non sono previsti conguagli in denaro o altre modalità particolari di assegnazione delle quote e, pertanto, l'Ente incorporante continuerà ad essere partecipato pariteticamente dai medesimi "associati".

Non è necessario procedere alla relazione degli esperti ex. art. 2501 *sexies* e stabilire la data di decorrenza nella partecipazione agli utili dell'ente incorporante, stante il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione da parte degli enti partecipanti alla fusione.

Ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, n. 5, gli effetti della fusione decorreranno dal 1 Ottobre 2020, data dalla quale i patrimoni dei due Enti risulteranno fusi.

5. Data a decorrere dalla quale le operazioni degli Enti partecipanti alla fusione sono imputati al bilancio dell'ente incorporante – Decorrenza degli effetti fiscali

In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c., si precisa che le operazioni degli Enti partecipanti alla fusione saranno imputate all'Ente incorporante a partire dalla data del 1 Ottobre 2020.

Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 comma 9 e 174 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. T.U.I.R.).

Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di associati

La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di associati né a favore di altri soggetti.

7. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione degli enti partecipanti alla fusione

La fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione degli Enti partecipanti.

8. Ragioni economiche della fusione

Il progetto di fusione, così come ipotizzato, non crea alcun pregiudizio ai soci degli Enti interessati.

La fusione garantisce la prosecuzione dell'azione nelle aree di rispettiva competenza già svolte dai due Enti, e offre sinergie nell'operatività dei processi decisionali e amministrativi.

I principali benefici economici, finanziari ed amministrativi per gli Enti partecipanti alla fusione sono:

-
- i) la semplificazione della struttura degli Enti;
 - ii) il miglioramento dell'efficienza economica degli enti coinvolti;
 - iii) l'ottimizzazione dei costi unitamente all'efficienza organizzativa.

L'unificazione delle funzioni comuni, l'accorpamento degli organi di *governance* e *l'integrazione dei* processi decisionali potranno altresì comportare miglioramenti dell'efficienza gestionale e la riduzione delle spese amministrative e generali.

La fusione comporterà anche il conseguimento di benefici immediati e futuri nell'utilizzo dei beni immobili.

Un ulteriore vantaggio derivante dalla fusione riguarda la possibilità di allocare le risorse umane valorizzando l'esperienza e la competenza e offrendo alle stesse maggiori opportunità anche in termini di crescita professionale.

Il processo di integrazione verrà svolto nel pieno rispetto delle condizioni necessarie per assicurare al nuovo Ente di migliorare l'operatività dei servizi offerti garantendo al contempo maggiore flessibilità e contenimento delle spese.

9. Situazione patrimoniale – Relazione dell'organo amministrativo

In considerazione di quanto sopra descritto circa la natura degli enti interessati alla fusione, del regime semplificato adottato e della perfetta e paritetica coincidenza delle medesime Parti Sociali agli Enti partecipanti alla fusione, che per mezzo dei propri rappresentanti approvano i bilanci consuntivi e previsionali degli Enti, le Associazioni di Categoria territoriale (associati) hanno dispensato, ai sensi degli artt. 2501- *quater* c.c. e in maniera unanime, gli organi amministrativi degli Enti dalla redazione delle rispettive situazioni patrimoniali e dalla Relazione degli esperti ex art. 2501 - *quinquies* c.c.

Di seguito si riporta la sintesi della situazione contabile al 30 giugno 2020

	E.S.E.Me.P.	E.S.E. CPT Messina
Attività	7.298.589	4.460.300
Passività	2.226.412	277.979
Patrimonio netto	5.072.177	4.182.321

10. Sede legale

La sede legale dell'Ente "**Organismo Paritetico Territoriale (OPT) SCUOLA EDILE – CPT ESE**" è in Messina, in Via La Farina n. 261.

11. Altre informazioni

Gli Enti partecipanti alla fusione:

- a) non sono soggetti alla revisione contabile obbligatoria di cui all'art. 2501 bis, comma quinto, c.c.;
- b) non hanno riserve d'imposta e fondi in sospensione d'imposta.

12. Pubblicità del procedimento di fusione

Non essendo possibile iscrivere né il presente Progetto, né le delibere approvative del medesimo progetto da parte dei competenti organi degli enti partecipanti alla fusione, né l'atto di fusione nel Registro delle Imprese, non trattandosi di fusione tra società, la pubblicità relativa alla presente procedura sarà attuata, in analogia a quanto previsto dall'art. 2501-ter c.c., come segue:

- deposito delle delibere di fusione presso la sede degli Enti Scuole Edile e CPT Messina;
- pubblicizzazione delle delibere sui siti internet degli Enti.

Gli "associati", avendo partecipato all'approvazione degli stessi bilanci trasmessi alle Parti Sociali costituenti ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, dichiarano in maniera unanime che:

- i bilanci potranno non restare depositati presso la sede degli Enti nei tempi previsti (30 giorni antecedente la decisione di fusione),
- che fra la pubblicizzazione del progetto nelle forme sopra descritte e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione potranno non decorrere i termini di cui all'art. 2501 ter quarto comma del Codice Civile.

Per la sottoscrizione dell'atto di fusione vengono delegati il Presidente e il Vice Presidente dei due Enti.

Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione ed allo Statuto allegato e parte integrante che fossero richieste dalle competenti autorità.

* * *

Allegato 1) Statuto dell'Ente **“Organismo Paritetico Territoriale (OPT) SCUOLA EDILE – CPT ESE”**

Messina, [_____]

Le Parti sociali di categoria costituenti:

A.N.C.E. Messina _____

FeNEAL – UIL Tirrenica Messina Palermo _____

FILCA – CISL Messina _____

FILLEA-CGIL Messina _____

Per il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola Edile Messina e Provincia

Il Presidente _____

Il Vice Presidente _____

Per il Consiglio di Amministrazione del CPT Comitato Paritetico Territoriale Messina – Ente Sicurezza Edile

Il Presidente _____

Il Vice Presidente _____